

REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1993

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 929/93 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 929/93 del Consiglio, del 19 aprile 1993, relativo all'apertura a titolo autonomo, per il 1993, di un contingente tariffario eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (¹), in particolare l'articolo 2,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 929/93 è stato aperto un contingente tariffario di 11 430 t di carni bovine d'alta qualità; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che è appropriato per una buona gestione delle importazioni di aprire, allo stato attuale, solamente una prima parte uguale al 50 % del volume globale sopra-menzionato;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La prima parte del contingente eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 929/93 nella misura di 5 716 t è ripartito come segue:

a) 2 313 t di carni refrigerate, di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95 conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 516 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

• Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superano il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" »;

c) 950 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

d) 1 811 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attestino che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recanti la dicitura: "carni di alta qualità" »;

(¹) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 8.